

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3496

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTI, TESTA ENRICO

Presentata il 3 gennaio 1989

Disposizioni per il recepimento della direttiva 79/409 della CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche ed integrazioni della legge 27 dicembre 1977, n. 968

ONOREVOLI COLLEGHI! — È dal 1979 che la Comunità ha giustamente richiamato l'attenzione dei paesi membri sul fatto che l'avifauna migratoria è un patrimonio comune di tutti i popoli europei, e quindi deve essere elaborato con criteri solidali il comportamento di tutti i popoli d'Europa nei confronti di tale fauna: in base a tale considerazione venne emanata nel 1979 una direttiva, aggiornata poi negli anni successivi soprattutto in quanto il numero delle specie a rischio di estinzione va continuamente crescendo.

L'Italia ha una collocazione geografica che ne fa un approdo obbligato per molte specie di uccelli che scelgono l'Europa come territorio di riproduzione: e questo accresce le sue responsabilità quanto alla protezione dei migratori. D'altronde proprio la sua collocazione geografica, in-

sieme alla densità di popolazione e a una secolare miseria contadina che rendeva difficile l'approvvigionamento proteico di vasti strati di popolazione, ha fatto nascere e sviluppare tecniche molto efficaci per la caccia ai migratori, tecniche che si avvalgono delle reti per uccellazione e dell'impiego di uccelli da richiamo, catturati con le reti, nella caccia da appostamento. Negli ultimi decenni la situazione è profondamente mutata, in primo luogo perché un approvvigionamento proteico sufficiente, anzi persino eccessivo, è oggi accessibile a tutta la popolazione a un costo assai inferiore a quello della carne di uccelli migratori (divenuti, da piatto popolare, un lusso capriccioso); in secondo luogo perché all'efficienza delle tecniche popolari tradizionali oggi si aggiunge, persino moltiplicandola, l'efficacia

delle tecnologie moderne di richiamo e di caccia, con le registrazioni elettroniche e le armi di precisione; in terzo luogo perché un'improvvida gestione del territorio ha prosciugato molte zone umide creando, oltre a situazioni di pericoli d'ordine idrogeologico per la stessa popolazione umana, anche molte difficoltà di sosta e di sopravvivenza e di riproduzione per l'avifauna, difficoltà aggravate dalla diminuzione degli alberi e delle siepi, luoghi di nidificazione; in quarto luogo perché l'impiego di biocidi, che intossica l'avifauna diminuendone la capacità riproduttiva, è legata all'uccisione fattane dalle attività venatorie da un legame complesso, che vede l'impiego di insetticidi fu spinto all'abuso dal prelievo venatorio, con danni non indifferenti anche per la salute umana.

L'attuazione della direttiva CEE, che proponiamo con la presente proposta di legge, tiene conto di diversi aspetti di questa problematica complessa. Infatti la proposta si muove su due piani: primariamente la ricostruzione di un *habitat* idoneo agli uccelli migratori, cioè di aree idonee alla sosta, e all'allevamento dei piccoli, per presenza di acque lungo le rotte di migrazione e per tutela di tali aree da ogni forma di inquinamento, e secondariamente il divieto di caccia alle specie maggiormente in pericolo, come pure il divieto di forme di caccia particolarmente efficaci, come la caccia con richiami acustici di ogni genere, anche di richiami vivi; il che riduce l'uccellazione nei limiti ristretti, e non eludibili me-

diate deroghe, di attività finalizzate alla ricerca scientifica e svolte da enti che svolgono appunto ricerca scientifica o curano attività didattiche.

Un'attenzione particolare viene data a un suggerimento molto ragionevole della Comunità: quello di abolire o contenere rigorosamente le spinte alla cattura e all'uccisione di animali selvatici che vengono dalla speculazione sui trofei. E per dare concretezza e attuabilità ai divieti si è prevista anche la normativa per chi già all'entrata in vigore della legge possiede o animali selvatici vivi o trofei.

Per dare maggiore incisività alle norme di divieto contenute nella proposta di legge sono previste non solo sanzioni pecuniarie ma anche pene detentive. Già dall'approvazione della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, alcuni magistrati hanno comminato pene detentive per gravi infrazioni alla legge n. 968 del 1977, in virtù dell'articolo 1 che definisce la fauna selvatica patrimonio dello Stato. Introdurre la previsione di pene detentive in una legge che difende un patrimonio che è insieme e del nostro Stato, e di una più vasta comunità, è un atto di coerenza col principio ispiratore della legge n. 968 del 1977, e dovrebbe garantire i cittadini che infrangessero la legge che presentiamo di una uniformità di trattamento, da parte dei magistrati, maggiore di quella che si è verificata sin qui, e di quella che potrebbe verificarsi in futuro se la misura delle sanzioni per questi specifici reati non venisse specificamente stabilita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Recepimento della direttiva).

1. La direttiva n. 79/409/CEE con i relativi allegati, approvata dal Consiglio delle Comunità europee il 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è recepita integralmente con la presente legge, che ha lo scopo di salvaguardare la fauna selvatica, e di mantenere e ripristinare i biotipi e gli ambienti naturali, preservandoli anche da ogni forma di inquinamento.

2. L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente legge non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione dell'avifauna migrante, con particolare riferimento al periodo della sua riproduzione, e durante il ritorno ai luoghi di nidificazione.

ART. 2.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione alla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro il medesimo termine di sei mesi, in base alle competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, a dare attuazione alla predetta direttiva comunitaria n. 79/409, e forniscono al Ministero dell'ambiente le notizie previste dalla direttiva stessa ai fini delle comunicazioni da inviare agli organi comunitari.

ART. 3.

(Piani regionali di protezione. Indirizzo e coordinamento del Ministero dell'ambiente).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, segnala alle regioni le rotte dell'avifauna migratrice sul territorio nazionale.

2. Entro sei mesi dalla segnalazione di cui al comma 1 le regioni predispongono i piani per la realizzazione, la conservazione e il ripristino, lungo le rotte migratorie, di aree adatte alla sosta, alla permanenza, alla riproduzione dell'avifauna, preservando tali aree anche da ogni forma di inquinamento nocivo per la fauna selvatica, da ogni intervento che possa determinare squilibri biologici sul territorio, e dalle attività venatorie.

3. I piani di cui al comma 2, che prevedono i progetti specifici di intervento ed i tempi della loro attuazione, sono approvati dal consiglio regionale ed inviati al Ministero dell'ambiente. Le variazioni ai piani stessi sono immediatamente trasmesse al Ministero competente.

4. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento per la redazione dei piani di cui al comma 2 sono esercitate dal Ministero dell'ambiente, sentiti il Comitato tecnico venatorio nazionale e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

5. In caso di inerzia delle regioni nell'approvazione e attuazione dei piani e dei progetti di cui ai commi 2 e 3, il Ministero dell'ambiente interviene con poteri di controllo sostitutivo.

6. Il Ministero dell'ambiente invia alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 4 della direttiva comunitaria n. 79/409.

ART. 4.

(Specie cacciabili).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono abrogati.

2. È fatta eccezione al divieto di caccia per le seguenti specie, e per i periodi sotto indicati:

a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

1) *uccelli*:

quaglia (*Coturnix coturnix*);
tortora (*Streptopelia turtur*);
merlo (*Turdus merula*);
pernice bianca (*Lagopus mutus*);
fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);
gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);
coturnice (*Alectoris graeca*);
pernice sarda (*Alectoris barbara*);
pernice rossa (*Alectoris rufa*);
starna (*Perdix perdix*);
fagiano (*Phasianus colchicus*);

2) *mammiferi*:

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
lepre sarda (*Lepus capensis*);
lepre bianca (*Lepus timidus*);
camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*);
capriolo (*Capreolus capreolus*);
cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
daino (*Dama dama*);
muflone (*Ovis musimon*) con eccezione della popolazione sarda;

b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

1) *uccelli*:

germano reale (*Anas platyrhynchos*);
folaga (*Fulica atra*);
gallinella d'acqua (*Galinula chloropus*);
porciglione (*Rallus aquaticus*);
alzavola (*Anas crecca*);
canapiglia (*Anas strepera*);
fischione (*Anas penelope*);
codone (*Anas acuta*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);

moretta (*Aythya fuligola*);
colombaccio (*Columbus palumbus*);
frullino (*Lymocryptes minimum*);
chiurlo (*Numenius arquata*);
pittima minore (*Limosa lapponica*);
pettegola (*Tringa totanus*);
combattente (*Philomachus pugnax*);
beccaccia (*Scolopax rusticola*);
allodola (*Alauda arvensis*);
cesena (*Turdus pilaris*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelus*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);
pavoncella (*Vanellus vanellus*);
beccaccino;
piviere;

2) *mammiferi*:

donnola (*Musella nivalis*);
volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

3. Restrizioni dell'elenco delle specie cacciabili di uccelli selvatici possono essere disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

4. Su richiesta delle singole regioni l'esercizio venatorio può essere anticipato alla prima domenica di settembre ovvero, alternativamente, può essere posticipato alla fine di febbraio.

5. Detta deroga è concessa di anno in anno dal Ministro dell'ambiente su proposta delle regioni, sentito il parere obbligatorio dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

ART. 5.

(*Deroghe: condizioni e limiti*).

1. fermo restando, in ogni caso, il divieto di ogni forma di uccellazione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché gli altri divieti fis-

sati dall'articolo 20 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 della medesima legge n. 968 del 1977, le regioni, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, ed anche con riguardo alle diverse esigenze di cui all'articolo 2 della direttiva comunitaria n. 79/409, disciplinano, con legge regionale, le deroghe previste dall'articolo 9 della stessa direttiva:

a) per ciò che attiene a problemi sanitari, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alle acque, alla flora e alla fauna, affidando i relativi interventi al Corpo forestale;

b) per ciò che attiene alla cattura di animali finalizzata alla ricerca scientifica e all'insegnamento, autorizzando a esercitarla gli istituti scientifici del consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e delle università, e gli enti gestori dei parchi;

c) per ciò che attiene alla reintroduzione di popolazioni animali per il ripristino degli equilibri ecologici originari, convenzionandosi con istituti scientifici del CNR e delle università, e con gli enti gestori dei parchi, quanto alla cattura; convenzionandosi con gli stessi enti, e con aziende zootecniche, quanto all'allevamento.

2. Deroghe nell'interesse della sicurezza pubblica e di quell'area possono essere disposte dal Ministero dell'ambiente sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

ART. 6.

(Relazione annuale alla Commissione delle Comunità europee).

1. Il Ministro dell'ambiente entro il 31 marzo di ogni anno provvede agli adempimenti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 anche sulla base di documentate relazioni delle regioni che confermino l'applicazione delle disposizioni della presente legge e che consentano al Governo ogni opportuna verifica.

2. Il Ministro dell'ambiente trasmette alla Commissione delle Comunità europee le informazioni necessarie per l'adozione di misure appropriate, per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione dell'avifauna nonché, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva comunitaria ai sensi dell'articolo 12 della stessa.

ART. 7.

(Relazione del Governo al Parlamento al termine del biennio sperimentale).

1. Allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge.

ART. 8.

(Divieti di detenzione, utilizzo e commercio di animali vivi e delle loro spoglie).

1. La lettera *l)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è abrogata.

2. È vietato a chiunque prendere o detenere mammiferi e uccelli vivi appartenenti alla fauna selvatica, le loro uova e i loro nidi, salvo per quanto previsto alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 5, nonché nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di riproduzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura morte purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso.

3. Le lettere *m)*, *n)*, *o)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono abrogate.

4. È vietato a chiunque usare richiami vivi, o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono.

5. La lettera *e*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è abrogata.

6. È vietato svolgere manifestazioni o competizioni di tiro ai volatili.

7. La lettera *t*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è abrogata.

8. È vietato commerciare, o detenere per vendere, uccelli morti o parte di essi, non appartenenti alle specie seguenti:

- a*) germano reale (*Anas platyrhincus*);
- b*) pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- c*) pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*);
- d*) starna (*Perdix perdix*);
- e*) fagiano (*Phasianus colchicus*);
- f*) colombaccio (*Columba palumbus*).

9. È vietato consegnare a chiunque, fuorché agli istituti scientifici del CNR e delle università, alle scuole, agli enti pubblici gestori di musei, le spoglie, sottoposte a trattamento tassidermico, di animali appartenenti alla fauna selvatica catturati o abbattuti in Italia, fatto eccezione per gli animali appartenenti alle specie di cui al comma 8.

10. Ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato quarto, lettera *a*), della direttiva 79/409 CEE, è vietato l'uso di fucili automatici o semiautomatici con caricatore contenente più di due cartucce.

ART. 9.

(Deroghe al divieto di detenzione di animali selvatici vivi e delle loro spoglie sottoposte a trattamento tassidermico).

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso di un animale selvatico vivo che non sia un uccello appartenente a una delle specie di cui al comma 8 dell'articolo 8, è tenuto a darne comunicazione scritta entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla regione o all'ente delegato, a consegnarlo

nei tempi e con le modalità che verranno prescritti con disposizioni regionali, oppure a presentare, insieme alla comunicazione scritta, la domanda di poter conservare in proprio possesso l'animale, a meno che si tratti di un uccello utilizzabile come richiamo, nel qual caso la consegna è sempre d'obbligo.

2. All'obbligo di comunicazione scritta sono tenuti anche gli istituti scientifici universitari o del CNR.

3. Gli animali selvatici vivi detenuti senza autorizzazione vengono sequestrati e, come pure gli animali consegnati ai sensi del comma 1, vengono, dalla regione o dall'ente delegato, affidati agli istituti di cui al comma 2, che di norma danno loro la libertà nel tempo, nel luogo, nel modo, più adatti alla tutela, ma possono trattenerli a fini di studio tenendone registrazione.

4. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso delle spoglie, sottoposte a trattamento tassidermico, di un animale selvatico non appartenente alle specie indicate nel comma 8 dell'articolo 8, è tenuto a darne comunicazione scritta entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla regione o all'ente delegato, a consegnare le spoglie nei tempi e con le modalità prescritti con disposizione regionale, oppure a presentare, insieme alla comunicazione scritta, la domanda di poter conservare in proprio possesso le spoglie.

5. All'obbligo di comunicazione scritta sono tenuti anche gli istituti scientifici universitari e del CNR, le scuole, gli enti gestori di pubblici musei.

6. Le spoglie di animali selvatici, sottoposti a trattamento tassidermico, detenute senza autorizzazione, vengono sequestrate e, come pure le spoglie consegnate ai sensi del comma 4, vengono, dalla regione o dall'ente delegato, cedute agli istituti di cui al comma 5 che intendono servirsene a scopi di studio e didattici, e ne tengono registrazione.

7. Gli animali selvatici vivi e le spoglie di animali selvatici sottoposte a trattamenti tassidermici, dei quali il deten-

tore, a norma dei commi 1 e 4, ottenga di essere autorizzato a continuare a detenerli, vengono contrassegnati a cura della regione o dell'ente delegato, e sono soggetti alle loro ispezioni.

8. Il detentore autorizzato può in qualsiasi momento rinunciare all'autorizzazione, e in tal caso consegna l'animale o le spoglie, rispettivamente a norma del comma 1 e del comma 4.

9. Il detentore autorizzato è tenuto a dare notizia alla regione o all'ente delegato della morte, della fuga, dello smarrimento, del furto, dell'animale selvatico e o delle spoglie, entro tre giorni dall'avvenimento.

ART. 10.

(Specie particolarmente protette).

1. Sono specie particolarmente protette, alla stregua di quelle indicate come tali dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 85/411/CEE.

ART. 11.

(Abrogazione di norme).

1. Nel secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le parole « o cattura » sono soppresse.

2. Nel primo comma dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le parole « per i periodi e per le specie previste dall'articolo 11 » sono soppresse.

3. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è abrogato.

4. Al quinto comma dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « che garantiscono la selettività della cattura stessa ».

5. I commi secondo, terzo, quarto dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono abrogati.

ART. 12.

(Sanzioni).

1. Per l'impiego dei richiami di cui al comma 4 dell'articolo 8, nonché per l'abbattimento e la cattura di animali delle specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 85/411/CEE, si applicano la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire tre milioni e la revoca della licenza di caccia senza possibilità di nuova concessione.

2. Per le altre violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire un milione e la revoca della licenza di caccia.